



# Comune di Civitavecchia

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

L'Assessore all'Ambiente  
Dott. Alessandro MANUEDDA

Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali

### **Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di Compostaggio domestico e di Comunità, al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili con l'obiettivo di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- aumentare la quantità di rifiuti recuperati mediante raccolta differenziata;
- ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento della frazione organica;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Le utenze domestiche e le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e quindi possono aver diritto alle riduzioni previste nel regolamento TARI.

### **Art. 2 – Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

### **Art. 3 - Compostaggio domestico e condominiale**

Il Comune promuove il trattamento in proprio della frazione organica dei rifiuti urbani, attraverso il processo di compostaggio che va condotto nei limiti e nel rispetto del quadro normativo vigente e in particolare della L. 221/2015 e del DM 266/2016, emanato dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il 29/12/2016.

L'utente, domestico o non domestico, che pratica il compostaggio (di tipo domestico), iscritto all'Albo Comunale Compostatori di cui al successivo art. 5, è tenuto ad avviare a recupero in proprio la frazione organica, prodotta nell'unità domestica di appartenenza o dall'esercizio commerciale, di proprietà dell'utente o dallo stesso gestito. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, residui di cibo e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come specificato all'art. 7.

L'utente, dal momento dell'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori di cui all'art. 5, non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti “porta a porta” ed ecocentro i rifiuti organici destinati al compostaggio domestico di cui al presente articolo. L'utente potrà comunque conferire rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione del verde secondo le modalità stabilite dal Comune e/o dal soggetto Gestore dei servizi di igiene urbana.

Possono aderire al compostaggio domestico le utenze domestiche e non domestiche, comprese quelle condominiali, che dispongono di una idonea area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata o del condominio.

L'utente si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini.

L'utente s'impegna ad utilizzare il compost risultante dall'attività di compostaggio per corretti fini agronomici nelle aree a verde di proprietà del singolo compostatore o del condominio nei casi di compostaggio condominiale.

Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze.

Le compostiere devono essere posizionate ad una distanza di almeno 5,00 metri dai confini di proprietà (ovvero comunque ad almeno 10 metri dalle abitazioni vicine), anche nel caso del sistema a cumuli e buche. Tale distanza deve essere verificata anche nei confronti di unità abitative in cui abitano il/i detentore/i della compostiera. Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l'autorizzazione scritta del confinante, ferme restando le norme del Codice Civile inerenti il divieto di immissioni moleste ai vicini.

Attività vietate:

- è vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- è vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;
- è vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone;
- è vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d'uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti;
- è vietata la combustione dei rifiuti;
- è vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Affinché un gruppo di utenze condominiali possa praticare compostaggio presso orti o giardini in proprietà, è necessario il consenso a maggioranza dell'assemblea condominiale (copia del verbale dovrà essere allegato al modulo di richiesta). Nel caso l'assemblea condominiale si esprima a maggioranza favorevolmente, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo Comunale Compostatori di cui all'art. 5, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il presente elenco dovrà essere firmato dai sottoscrittori che resteranno comunque responsabili in solido della corretta conduzione delle attività di compostaggio.

#### **Art. 4 - Compostaggio di Comunità**

Il Compostaggio di comunità è realizzato, effettuato e condotto in ottemperanza e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare in conformità al D.Lgs. 152/2006, alla L. 221/2015, al DM 266/2016, alla previsione del Regolamento TARI e a quanto indicato nel presente Regolamento.

Il compostaggio di comunità è installato e gestito dall'organismo collettivo, previamente costituito dai soggetti conferenti. Il compost prodotto è utilizzato da parte delle utenze conferenti o dai soggetti titolari dei terreni presso i quali è praticato, ai sensi delle stesse norme di legge sopra citate.

Gli impianti di compostaggio di comunità sono classificati in funzione delle quantità di rifiuti organici annui trattati.

#### **Art. 5 – Albo Comunale Compostatori**

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i propri rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Il Comune istituisce e redige l'Albo Comunale Compostatori sia cartaceo che elettronico contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di adesione al compostaggio domestico.

Gli utenti che già prima della redazione dell'Albo Comunale Compostatori effettuavano il compostaggio domestico possono richiedere l'iscrizione all'Albo suddetto, previa compilazione della domanda di adesione.

L'utente, o il gruppo di utenti, che intende effettuare il compostaggio domestico presenta l'apposita domanda secondo quanto indicato al successivo art. 11.

L'istanza di adesione/messa in esercizio (o conferma di adesione/messa in esercizio) di cui al successivo art. 11, va presentata al Comune di Civitavecchia a mano al protocollo dell'Ente o mediante Pec, utilizzando i modelli messi a disposizione dall'Ente e allegando tutta la documentazione prevista ed elencata al successivo art. 11 del presente Regolamento. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori, costituirà impegno a non beneficiare del servizio di raccolta della frazione organica e potrà dare diritto, previa approvazione della domanda, all'applicazione delle agevolazioni della tassa rifiuti secondo quanto disposto dal Regolamento comunale TARI.

## **Art. 6 – UtENZE aventi diritto**

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Comunale Compostatori sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Comune e dal Gestore dei Servizi di Igiene urbana, compreso l'accesso, da parte di personale specificamente incaricato all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritte nella domanda redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e s.m.i..

Nel caso di nuove utenze che si vanno ad insediare sul territorio comunale, l'opzione dell'autocompostaggio può essere esercitata contestualmente all'iscrizione a ruolo per la TARI, per le famiglie che dispongono di giardino/area verde privata pertinenziale. In questo caso la consegna dei contenitori della raccolta dei rifiuti non prevede quella del "contenitore" dell'organico, ma solo della "biopattumiera", per la separazione domestica degli scarti da compostare.

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Comunale Compostatori per il compostaggio di comunità, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:

- conferire i propri scarti di cucina, sfusi, direttamente nella compostiera collettiva nel rispetto della vigente normativa e del presente Regolamento;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è, in ogni caso, condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Comune e dal Gestore dei Servizi di Igiene urbana, compreso l'accesso, da parte di personale specificamente incaricato all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritte nella domanda redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e s.m.i.

Nel caso di compostaggio condominiale gli impegni vengono assunti dall'assemblea condominiale. La Domanda quindi, deve essere corredata da copia del relativo verbale.

Il Compostaggio di comunità è realizzato, effettuato e condotto in ottemperanza e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare in conformità al D.Lgs. 152/2006, alla L. 221/2015, al DM 266/2016, alla previsione del Regolamento TARI e a quanto indicato nel presente Regolamento.

## **Art. 7 – Scarti compostabili**

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) scarti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, ecc.);
- b) gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi, ecc.);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e) cellulosa (fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette non imbevute di detergenti o prodotti chimici in genere);
- f) cenere di combustione di scarti vegetali;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

È da moderare l'eventuale impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.

Eventuale scarto verde del giardino in esubero rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di raccolta comunale.

Si rammenta che carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti.

E' vietato conferire i rifiuti organici (umido e scarti verdi) nei contenitori del rifiuto indifferenziato, salvo quelli di origine animale, per i quali è opportuno limitarne l'immissione nel compostaggio per possibili problemi igienico-sanitari.

### **Art. 8 – Rifiuti non compostabili**

E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti sintetici o con parti sintetiche, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta plastificata, carta patinata.

### **Art. 9 – Metodi di compostaggio ammessi**

Per praticare il compostaggio domestico e condominiale le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera in plastica, cumulo, concimaia o buca, cassa di compostaggio in legno con aereazione e facile rivoltamento, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea.

Il sito per il compostaggio deve essere ubicato all'aperto, preferibilmente su suolo naturale, possibilmente in prossimità di un albero.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; l'area deve essere ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale; l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Il Compostaggio di comunità è realizzato, effettuato e condotto in ottemperanza e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare in conformità al D.Lgs. 152/06, alla L. 221/2015, al DM 266/2016, alla previsione del Regolamento TARI e a quanto indicato nel presente Regolamento.

### **Art. 10 – Condizioni per un corretto compostaggio**

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo ad emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la dispersione dei liquidi in eccesso, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato, cartone);
- b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie, cartone) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- c) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera:

- d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti, cippato, cartone) e rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- f) coprire preferibilmente il cumulo, la buca o concimaia con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

Al fine di praticare il compostaggio domestico e condominiale presso l'orto o il giardino o area a verde in proprietà condominiale (o in aree all'aperto di più proprietari), è necessaria la produzione, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, di apposita deliberazione assembleare autorizzativa unitamente all'istanza presentata in Comune, ovvero l'assenso di tutti i proprietari del terreno laddove non sia costituito un condominio, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Le compostiere devono essere posizionate ad una distanza di almeno 5,00 metri dai confini di proprietà (ovvero comunque ad almeno 10 metri dalle abitazioni vicine), anche nel caso del sistema a cumuli e buche. Tale distanza deve essere verificata anche nei confronti di unità abitative in cui abitano il/i detentore/i della compostiera. Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l'autorizzazione scritta del confinante, ferme restando le norme del Codice Civile inerenti il divieto di immissioni moleste ai vicini.

Il Compostaggio di comunità è realizzato, effettuato e condotto in ottemperanza e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare in conformità al D.Lgs. 152/06, alla L. 221/2015, al DM 266/2016, alle previsioni del Regolamento TARI e a quanto indicato nel presente Regolamento.

#### **Art. 11 – Contenuti della domanda di adesione al Compostaggio domestico, condominiale e di Comunità**

Il compostaggio domestico, condominiale e di Comunità, dovranno essere svolti secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento e in conformità al D.Lgs. 152/06, alla L. 221/2015, al DM 266/2016, alle previsioni del Regolamento TARI.

L'utenza aderirà all'iniziativa compilando e sottoscrivendo l'apposito modello messo a disposizione dal Comune.

L'istanza di adesione all'Albo Comunale Compostatori, presentata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, produrrà gli effetti sia operativi di cui sopra, sia di riduzione fiscale ai sensi del Regolamento TARI, a partire dal trentesimo giorno successivo all'approvazione della stessa, da parte degli Uffici comunali preposti. Detta Istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Copia della ricevuta o fattura relativi all'acquisto della compostiera domestica, se acquistata, oppure dichiarazione di possesso in comodato d'uso di compostiera consegnata dal Comune;
- Copia della planimetria dell'immobile di proprietà, comprensivo dello spazio esterno;
- Copia di un documento di identità del titolare dell'immobile o dell'esercizio commerciale dotato dei requisiti, residente sul territorio del Comune;
- Dichiarazione di conformità delle distanze da strade e confini ove il richiedente intende ubicare la compostiera, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia di Compostaggio, di Edilizia e Urbanistica.

L'attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall'organismo collettivo, previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel rispetto dall'art. 3 del Decreto 29 dicembre 2016 n. 266 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Del Mare al Comune, che ne dà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **Art. 12 – Riduzione tributaria**

Le utenze regolarmente iscritte nell'Albo Comunale Compostatori, che di fatto conducono in maniera

continuativa l'attività di compostaggio domestico, condominiale e di comunità nel rispetto della vigente normativa e del presente Regolamento, hanno diritto alle riduzioni previste dal Regolamento TARI.

### **Art. 13 – Altre facilitazioni**

Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio la cessione in comodato gratuito di compostiere su richiesta ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Qualora fosse possibile attivare la cessione in comodato gratuito delle compostiere, l'ufficio Ambiente ne darà tempestiva notizia agli interessati in posizione utile nella graduatoria assicurando priorità d'assegnazione agli utenti che non l'abbiano ricevuta precedentemente, nonché fornirà adeguate informazioni sul luogo dove i cittadini potranno recarsi per provvedere, con mezzi propri, al ritiro della compostiera. Le stesse saranno consegnate fino ad esaurimento scorte.

### **Art. 14 – Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo Comunale Compostatori**

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, periodicamente saranno effettuati controlli, anche a campione fra tutti coloro iscritti all'Albo Comunale Compostatori, atti a verificare la corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Il Comune, di concerto con le Autorità sanitarie o di Pubblica Sicurezza preposte, potrà operare periodici controlli sugli utenti iscritti all'Albo compostatori, così come presso gli Impianti di Compostaggio di Comunità o i terreni privati di cui sopra, onde verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la compatibilità delle attività ai principi di salvaguardia dell'Ambiente e della Salute, nonché al Regolamento TARI del Comune e al quadro normativo vigente: in particolare al DPR 158/1999, al D. Lgs. 152/2006, alla L. 221/2015 e al DM 266/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'amministrazione comunale od altro personale dalla stessa appositamente incaricato.

Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora durante il sopralluogo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata in modo non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, verrà comminata la sanzione di euro 100,00 e disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo sopralluogo con comunicazione all'Ufficio Tributi per la decadenza del diritto alla riduzione della Tassa rifiuti. Inoltre, laddove l'utente avesse ricevuto la compostiera in comodato d'uso gratuito, esso sarà tenuto a riconsegnarla con le modalità disposte dal Comune. In caso quest'ultima fosse danneggiata sarà addebitato il costo di acquisto ridotto del 20%.

### **Art. 15 - Variazioni**

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale Compostatori quali a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati all'Albo Comunale Compostatori, in carta semplice mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o mediante comunicazione PEC.

### **Art. 16 – Rinnovo iscrizione all'Albo Comunale Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico, condominiale o di comunità e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

#### **Art. 17 – Recesso dall’Albo Comunale Compostatori**

L’utente può richiedere la cancellazione dall’Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta indirizzata al Servizio Ambiente, indicante la data alla quale si intende interrompere l’iscrizione all’Albo stesso. La rinuncia deve essere presentata a mano al protocollo generale dell’Ente o mediante PEC. La cancellazione dall’Albo Comunale Compostatori comporterà la riconsegna, da parte dell’utente e con le modalità disposte dal Comune, della eventuale compostiera ottenuta in comodato gratuito. In caso quest’ultima fosse danneggiata sarà addebitato il costo di acquisto ridotto del 20%.

#### **Art. 18 – Decadenza dalla riduzione tributaria**

La cancellazione dall’Albo Comunale Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d’anno non coperta dall’iscrizione all’Albo. A tal fine, il Comune trasmette all’Ufficio Tributi, competente per l’applicazione della tassa rifiuti, richiesta di cancellazione dall’Albo Comunale Compostatori.

#### **Art. 19 – Organizzazione dell’Albo**

La tenuta dell’Albo Comunale Compostatori e l’attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi o da organo da esso delegato. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l’avvenuta iscrizione o cancellazione dall’Albo presso gli Uffici competenti.

#### **Art. 20 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali. Rimane obbligo dei compostatori verificare il pieno rispetto delle suddette norme.

#### **Art. 21 - Sanzioni**

All’accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo della Polizia Locale, il personale del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell’art. 57 del C.P.P.. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo la vigente normativa.

#### **Art. 22 – Pubblicità del Regolamento**

L’Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 23 – Modifiche al presente Regolamento**

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni o in base alle necessità di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

#### **Art. 24 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la Delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.